

**Proposte di modifica
del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas
di cui all'art. 5 della deliberazione ARG/gas 45/11 dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas**

- ***Dati e informazioni relativi agli operatori della PB-GAS (modifica art. 21); criteri di determinazione del prezzo di remunerazione (modifica art. 33); annullamento e riesecuzione delle sessioni della PB-GAS inficiate da errori materiali (integrazione art. 34) -***

1. Premessa

Con la deliberazione ARG/gas 145/11 del 28 ottobre 2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: AEEG) ha approvato il Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas (PB-GAS) di cui all'articolo 5 della deliberazione AEEG - ARG/gas 45/11, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: Regolamento).

L'Articolo 3, comma 3.6, del Regolamento dispone che *“Il GME predisporre proposte di modifica del Regolamento e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, all'AEEG per l'approvazione”*.

Con il presente documento di consultazione il GME, al fine di raccogliere osservazioni e spunti di riflessione presso la compagine dei soggetti interessati, rende nota la proposta di modifica e di integrazione del Regolamento, avente ad oggetto: a) la revisione delle azioni intraprese dal GME a seguito dello svolgimento delle attività di verifica, su base giornaliera, dei requisiti di abilitazione degli operatori; b) l'adozione di un diverso criterio di determinazione del prezzo di remunerazione che si determina in esito allo svolgimento delle sessioni di mercato della PB-GAS; c) l'annullamento e la conseguente rideterminazione degli esiti di una sessione della PB-GAS qualora il GME o Snam Rete Gas (di seguito: SNAM) - con riferimento alle rispettive attività di definizione, caricamento e gestione dei dati funzionali all'esecuzione della stessa - abbiano commesso errori materiali tali da pregiudicarne la corretta definizione degli esiti.

Segnatamente, le proposte di modifica e quella d'integrazione del Regolamento, che saranno descritte nei paragrafi successivi del presente documento di consultazione, rispondono all'esigenza, rispettivamente, di:

1. superare le rigidità gestionali riscontrate in relazione all'applicazione dell'art. 21, comma 21.3, del Regolamento, in cui sono per l'appunto disciplinate le azioni intraprese dal GME a seguito dello svolgimento delle attività di verifica del requisito di abilitazione a partecipare alla PB-GAS;
2. risolvere le anomalie operative derivanti dal funzionamento del vigente meccanismo di determinazione del prezzo di remunerazione, disciplinato all'art. 33, comma 33.2, del Regolamento e graficamente illustrato nell'Allegato C del suddetto Regolamento in cui sono rappresentate le quantità ed i prezzi di equilibrio risultanti dai diversi casi d'intersezione tra la curva di domanda e di offerta aggregate;
3. introdurre, in via cautelativa, una specifica previsione nell'ambito dell'art. 34 del Regolamento che consenta al GME, anche su richiesta di Snam, di procedere all'annullamento di una sessione della PB-GAS, a seguito del verificarsi di errori materiali da parte di Snam o del GME stesso nell'attività di

definizione, caricamento e gestione dei dati funzionali allo svolgimento della sessione di mercato e, conseguentemente, di effettuare la rideterminazione degli esiti della sessione di mercato inficiata dai predetti errori entro il medesimo giorno della sessione della PB-GAS annullata.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, per iscritto, le proprie osservazioni all'**Unità Legale e Regolazione** del GME, entro e non oltre il **5 luglio 2013**, termine di chiusura della presente consultazione con una delle seguenti modalità:

- e-mail: info@mercatoelettrico.org
- fax: **06.8012-4524**
- posta: **Gestore dei mercati energetici S.p.A.**
Largo Giuseppe Tartini, 3/4
00198 – Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

2. CRITICITÀ CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 21.3, DEL REGOLAMENTO DELLA PB-GAS E RELATIVA PROPOSTA DI MODIFICA

A seguito dell'avvio a regime della Piattaforma PB-GAS sono emerse alcune rigidità gestionali connesse all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 21, comma 21.3, del Regolamento della PB-GAS.

Al fine di meglio rappresentare le anomalie operative conseguenti all'applicazione di tale disposizione, occorre, brevemente, richiamare il disposto normativo contenuto nell'art. 21, comma 21.1, del Regolamento, il quale prevede che: *Ai fini della verifica del soddisfacimento del requisito di abilitazione (utente abilitato di cui all'art. 1, comma 1, lett. k) della del. ARG/gas 45/11), il GME acquisisce quotidianamente da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini individuati da GME e Snam Rete Gas in apposita Convenzione, l'elenco aggiornato degli utenti abilitati, con l'indicazione, per ciascun di essi, di almeno le seguenti informazioni:*

- a) *i dati anagrafici;*
- b) *il codice assegnato da Snam Rete Gas all'utente abilitato.*

Il successivo comma 21.3 del medesimo articolo dispone, invece, che: *Qualora l'operatore non risulti essere più un utente abilitato, secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas al GME ai sensi del precedente comma 21.1, lo stesso non potrà presentare offerte sulla PB-GAS, fino a quando non avrà*

nuovamente acquisito tale qualifica. Decorse inutilmente cinque sessioni consecutive della PB-GAS senza che l'operatore abbia acquisito nuovamente la predetta qualifica, il GME esclude l'operatore dalla PB-GAS stessa. Di tali circostanze il GME tiene informata l'AEEG.

In ossequio a tale ultima disposizione il GME, per gli operatori che per cinque sessioni consecutive non risultino più presenti nell'elenco degli utenti abilitati trasmesso al GME da Snam procede, oltre che ad inibire tecnicamente ogni loro attività di negoziazione sulla piattaforma, con l'esclusione degli stessi dalla PB-GAS (dandone comunicazione all'AEEG attesa la natura obbligatoria di partecipazione alla PB-GAS), i quali, pertanto, per poter nuovamente operare su tale piattaforma devono necessariamente presentare una nuova domanda di ammissione.

Tuttavia accade che, molto spesso già nelle 24 ore successive all'esclusione dalla PB-GAS, tali operatori risultino nuovamente inseriti nell'elenco degli utenti abilitati, ma non possano operare sulla PB-GAS, in quanto esclusi, se non dopo avere presentato al GME la documentazione necessaria per la nuova ammissione alla piattaforma.

Invero, le ragioni di tale alternanza nella presenza o meno nell'elenco degli utenti abilitati trasmesso al GME da parte di Snam, sono connesse al rapporto contrattuale in essere tra utente e responsabile del bilanciamento ed in particolare alla permanenza o meno in capo all'utente dei requisiti, previsti dal Codice di Rete, che lo stesso deve possedere per continuare ad operare sulla PB-GAS, organizzata e gestita dal GME per conto di Snam.

Segnatamente, il Codice di Rete prevede che Snam *“fornisce avviso all'Utente, tramite comunicazione scritta anticipata via fax, dell'avvenuta perdita dei requisiti nonché del termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione del Contratto laddove l'Utente non provveda al ripristino dei requisiti medesimi nel termine di seguito stabilito. (...). L'Utente deve provvedere al ripristino dei requisiti (...) entro il **settimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione di perdita dei requisiti.**”*

Ne consegue che l'utente sarà presente nell'elenco degli utenti abilitati trasmesso da Snam al GME solo qualora in possesso dei predetti requisiti; viceversa l'utente risulterà non presente nell'elenco fino a quando lo stesso non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni verso Snam.

Richiamandosi tanto alla disposizione di cui all'art. 21, comma 21.3, del Regolamento della PB-GAS, quanto alle previsioni contenute nel Codice di Rete, è di tutta evidenza, quindi, che possa facilmente verificarsi il caso in cui, nel periodo che l'utente ha a disposizione per onorare le proprie obbligazioni nei confronti di Snam (cfr. Codice di Rete (...) **settimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della comunicazione di perdita dei requisiti**), possa spirare il termine **delle cinque sessioni consecutive della PB-GAS** (cfr. art. 21.3 Reg. della PB-GAS), decorso il quale il GME procede all'esclusione dell'operatore dalla PB-GAS.

Come già ampiamente rappresentato sopra, il combinato disposto delle citate previsioni fa sì che l'utente dovrà ripresentare (qualora il GME ne abbia già disposto l'esclusione dalla PB-GAS) la domanda di ammissione alla PB-GAS, incorrendo, peraltro, nel rischio di sanzioni da parte dell'AEEG, dal momento che l'utente potrebbe non essere prontamente nelle condizioni di presentare offerte sulla piattaforma, non essendosi perfezionato, *medio tempore*, il procedimento di ammissione dell'operatore alla PB-GAS.

Attesa la frequenza ricorrente con cui si è osservata tale alternanza di presenza o meno di uno o più operatori nell'elenco degli utenti abilitati e le rappresentate complessità gestionali che siffatta evidenza arreca al processo di abilitazione degli stessi alla partecipazione alla PB-GAS, si propone di modificare tale disposizione, prevedendo l'eliminazione dall'art. 21, comma 21.3, del Regolamento della PB-GAS, della previsione dell'esclusione, secondo quanto riportato in calce nello "schema di proposta di modifica".

A tal proposito, giova rappresentare che la modifica in oggetto non arrecherebbe alcun pregiudizio per il corretto funzionamento della PB-GAS, in ragione del fatto che, pur eliminando la previsione dell'esclusione dalla PB-GAS per gli operatori che non risultino in possesso della qualifica di utenti abilitati sulla base delle comunicazioni effettuate da SNAM, si manterrebbe pur sempre salvo il principio di inabilitazione ad operare sulla PB-GAS per tali operatori e, pertanto, agli stessi sarebbe tecnicamente inibita ogni attività di negoziazione sulla PB-GAS, sin dal momento della perdita della predetta qualifica.

3. CRITICITÀ CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 33.2, DEL REGOLAMENTO DELLA PB-GAS E RELATIVA PROPOSTA DI MODIFICA

A partire dal 1° aprile 2012, sono state riscontrate alcune anomalie operative in merito all'applicazione dell'art. 33, comma 33.2, del Regolamento, nonché, conseguentemente, dell'Allegato C al predetto Regolamento in cui sono illustrate graficamente le diverse ipotesi di funzionamento del meccanismo di determinazione del prezzo di remunerazione per la valorizzazione delle offerte accettate.

Al fine di meglio rappresentare la questione in oggetto ed i possibili rimedi proposti, occorre richiamare quanto stabilito dal citato art. 33, comma 33.2, del Regolamento della PB-GAS, che nel recepire espressamente le previsioni di cui all'art. 7, comma 7.4, della delibera ARG/gas 45/11 stabilisce che *"il prezzo di remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate sia pari: i.) al prezzo associato all'offerta di Snam Rete Gas, nel caso in cui i quantitativi oggetto delle offerte degli operatori accettate risultino inferiori a quelli associati all'offerta di Snam Rete Gas; ii.) al prezzo dell'ultima offerta accettata di segno opposto a quella di Snam Rete Gas in tutti gli altri casi"*.

La decadenza della disposizione transitoria di cui all'art. 51 del Regolamento della PB-GAS – in recepimento delle previsioni di cui all'art. 13, comma 13.2, della delibera ARG/gas 45/11 – ha determinato che, a partire dal 1° aprile 2012, la regola di abbinamento dell'offerta di Snam rete gas tenga conto di tutte

le offerte presentate dagli operatori a prescindere dal segno e non soltanto di quelle di segno opposto a quella presentata dalla stessa Snam¹; in tale nuovo regime, l'applicazione dell'art. 33, comma 33.2, del Regolamento, recante disposizioni in materia di determinazione degli esiti della PB-GAS, ha prodotto in alcune occasioni risultati incoerenti con il principio in base al quale "siano accettate tutte le offerte di vendita con prezzo inferiore a quello di equilibrio e, parimenti, siano accettate tutte le offerte di acquisto il cui prezzo risulta superiore a quello di equilibrio²".

In dettaglio, alcune sessioni della PB-GAS che si sono svolte nel periodo compreso tra i mesi di maggio e agosto 2012 sono state caratterizzate dalle seguenti fattispecie anomale nella determinazione degli esiti di mercato:

- a) mancata accettazione di offerte di acquisto con prezzo superiore a quello di equilibrio;
- b) mancata accettazione di offerte di vendita con prezzo inferiore a quello di equilibrio;

Come confermato dalle analisi quantitative svolte dal GME, qualora la regola di accettazione delle offerte di cui all'art. 33, comma 33.2, del Regolamento della PB-GAS fosse stata basata sul criterio del minimo costo - in base al quale il prezzo di remunerazione risulterebbe pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e vendita risultate valide e congrue in esito ai controlli effettuati dal GME, del soddisfacimento di un incremento di prelievo di gas - invece che su quello vigente, gli esiti della PB-GAS sarebbero risultati coerenti col citato principio (accettate tutte le offerte di vendita con prezzo inferiore a quello di equilibrio e, parimenti, accettate tutte le offerte di acquisto il cui prezzo risulta superiore a quello di equilibrio).

Pertanto anche in ragione dei risultati conseguiti con le citate simulazioni elaborate dal GME e dei riscontri positivi in merito all'applicazione del criterio del minimo costo sul mercato elettrico, si propone, coerentemente a quanto prospettato dall'AEEG nel proprio DCO 218/2013/R/GAS, di modificare l'art. 33 del regolamento della PB-GAS nei termini indicati nello "schema di proposta di modifica" riportato in calce, oltre che, conseguentemente, di adeguare l'Allegato C del Regolamento in cui sono illustrate graficamente le diverse casistiche di determinazione degli esiti della PB-GAS.

¹ Fino al 31 marzo 2012 il GME ha effettuato la combinazione dell'offerta di Snam Rete Gas (in acquisto o in vendita) con le sole offerte presentate dagli operatori di segno opposto.

² Le offerte di vendita e di acquisto con prezzo uguale al prezzo di equilibrio possono essere accettate per l'intera o parziale quantità offerta, oppure rifiutate a seconda delle modalità con cui si intersecano le curve di domanda e di offerta e a seconda dell'ordine di priorità attribuito alle offerte presentate con lo stesso prezzo.

4. CRITICITÀ CONNESSE ALLA MANCATA PREVISIONE RELATIVA ALL'ANNULLAMENTO E CONSEGUENTE RIESECUZIONE DI UNA SESSIONE DELLA PB-GAS E RELATIVA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE

Al fine di garantire l'esecuzione delle sessioni di mercato della PB-GAS, il GME e Snam eseguono per le parti di propria competenza le attività di definizione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni necessarie e funzionali alla determinazione degli esiti di ciascuna sessione. In relazione alle predette attività, l'attuale formulazione del Regolamento della PB-GAS non contiene alcuna esplicita previsione normativa che consenta al GME di poter gestire e dare risoluzione alle situazioni in cui il GME o Snam dovessero commettere errori materiali tali da compromettere il buon esito di una sessione della PB-GAS.

Invero, i possibili errori che potrebbero osservarsi in relazione agli esiti di una sessione della PB-GAS sono connessi alle modalità operative di gestione e utilizzo del gas in stoccaggio nell'ambito del sistema di bilanciamento come regolato dalla deliberazione ARG/gas 45/11 dell'AEEG. Tale deliberazione prevede che, a fronte delle movimentazioni di gas effettuate dal responsabile di bilanciamento presso i depositi di stoccaggio per compensare, in tempo reale, lo sbilanciamento complessivo del sistema (SCS), il responsabile del bilanciamento, il giorno successivo a quello in cui è avvenuto il bilanciamento fisico della rete, mediante la partecipazione alla PB-GAS, effettui l'allocazione commerciale, sulla base di un criterio di merito economico, dei quantitativi di gas in stoccaggio movimentato nel giorno precedente, ai diversi utenti abilitati obbligati a presentare offerte di acquisto o vendita sulla PB-GAS. In dettaglio, con riferimento a ciascun giorno gas, nella corrispondente sessione della PB-GAS, Snam, in qualità di responsabile del bilanciamento, presenta un'offerta di acquisto o vendita corrispondente allo SCS, secondo le modalità previste all'art. 28 del Regolamento ed invia al GME, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento stesso, i limiti minimi e massimi di acquisto e vendita complessivi giornalieri relativi alle quantità che ciascun utente abilitato è tenuto ad offrire sulla PB-GAS in funzione del quantitativo di gas in stoccaggio nella propria disponibilità.

Atteso che la definizione, la compilazione e il caricamento, da parte del responsabile del bilanciamento, di tali dati e informazioni propedeutiche alla esecuzione della PB-GAS potrebbero, per qualche ragione, essere affetti da errori materiali, così come errori materiali potrebbero insorgere nell'espletamento delle attività di competenza del GME nell'esecuzione della PB-GAS, si rappresenta la necessità di introdurre, in via cautelativa, nell'ambito dell'art. 34 del Regolamento della PB-GAS, una specifica previsione che consenta al GME, al ricorrere di tali circostanze, di annullare la sessione della PB-GAS inficiata da errori e di procedere, conseguentemente, ad una nuova esecuzione della stessa entro il medesimo giorno della sessione della PB-GAS annullata. La necessità di procedere all'annullamento e la conseguente riesecuzione della sessione di mercato i cui esiti risultano alterati dalla presenza di errori materiali, potrà essere rappresentata anche da Snam al GME, ed in ogni caso, sarà oggetto di tempestiva comunicazione da parte del GME stesso nei confronti degli operatori.

Peraltro, l'inserimento di una siffatta previsione non arrecherebbe alcun pregiudizio agli operatori che partecipano alla PB-GAS né tantomeno al sistema di bilanciamento nel suo complesso e, fermo restando gli attuali criteri di bilanciamento fisico della rete, consentirebbe di preservare anche in presenza di errori da parte del GME e/o di Snam, la corretta allocazione commerciale della risorsa flessibile negoziata sulla PB-GAS, già fisicamente movimentata nel corso del giorno precedente dal responsabile del bilanciamento.

Al fine di favorire un pronto riscontro rispetto a quanto rappresentato nei precedenti paragrafi, si riporta di seguito la proposta di modifica degli articoli 21, comma 21.3 e 33, comma 33.2, nonché quella di integrazione dell'art. 34 del Regolamento.

TITOLO II

AMMISSIONE ALLA PB-GAS

Articolo 21: "Dati e informazioni relativi agli operatori della PB-GAS"

Il testo dell'Articolo 21, comma 21.3, è così modificato:

Testo attuale	Nuovo testo
(omissis)	(omissis)
21.3 Qualora l'operatore non risulti essere più un utente abilitato, secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas al GME ai sensi del precedente comma 21.1, lo stesso non potrà presentare offerte sulla PB-GAS, fino a quando non avrà nuovamente acquisito tale qualifica. Decorse inutilmente cinque sessioni consecutive della PB-GAS senza che l'operatore abbia acquisito nuovamente la predetta qualifica, il GME esclude l'operatore dalla PB-GAS stessa. Di tali circostanze il GME tiene informata l'AEEG.	21.3 Qualora l'operatore non risulti essere più un utente abilitato, secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas al GME ai sensi del precedente comma 21.1, lo stesso non potrà presentare offerte sulla PB-GAS, fino a quando non avrà nuovamente acquisito tale qualifica. Decorse inutilmente cinque sessioni consecutive della PB-GAS senza che l'operatore abbia acquisito nuovamente la predetta qualifica, il GME esclude l'operatore dalla PB-GAS stessa. Di tali circostanze il GME tiene informata l'AEEG.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELLA PB-GAS

Articolo 33: "Esito della PB-GAS"

Il testo dell'Articolo 33, comma 33.2, è così modificato:

Testo attuale	Nuovo testo
(omissis)	(omissis)
33.2 Il GME accetta le offerte congrue	33.2 Il GME accetta le offerte congrue

<p>presentate dagli operatori secondo quanto specificato nell'Allegato C ed in modo tale che:</p> <p>a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;</p> <p>b) il prezzo di remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate sia pari:</p> <p>i. al prezzo associato all'offerta di Snam Rete Gas, nel caso in cui i quantitativi oggetto delle offerte degli operatori accettate risultino inferiori a quelli associati all'offerta di Snam Rete Gas;</p> <p>ii. al prezzo dell'ultima offerta accettata di segno opposto a quella di Snam Rete Gas in tutti gli altri casi.</p>	<p>presentate dagli operatori e determina i corrispondenti prezzi di remunerazione secondo quanto specificato nell'Allegato C ed in modo tale che:</p> <p>a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;</p> <p>b) il prezzo di remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate sia pari:</p> <p>i. al prezzo associato all'offerta di Snam Rete Gas, nel caso in cui i quantitativi oggetto delle offerte degli operatori accettate risultino inferiori a quelli associati all'offerta di Snam Rete Gas;</p> <p>ii. al prezzo dell'ultima offerta accettata di segno opposto a quella di Snam Rete Gas al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del prelievo di gas, in tutti gli altri casi.</p> <p>c) fatto salvo il caso di cui al precedente comma 33.2, lettera b), n.i, siano accettate esclusivamente:</p> <p>i. le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b), n. ii;</p> <p>ii. le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera b), n. ii.</p>
--	---

Il testo dell'Articolo 34, è così integrato:

	Nuovo testo
	<p>(...)</p> <p>34.3 Qualora il GME e/o Snam Rete Gas, riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali alla esecuzione di una sessione della PB-GAS, il GME, anche su richiesta di Snam Rete Gas, procede ad annullare tale sessione e a determinarne nuovamente gli esiti ai sensi del precedente Articolo 33, entro il medesimo giorno della sessione della PB-GAS annullata. Di tale circostanza il GME informa tempestivamente gli operatori.</p> <p>34.4 La pubblicazione e la relativa comunicazione a Snam Rete Gas degli esiti della sessione della PB-GAS di cui al precedente comma 34.3, sono effettuate dal GME secondo le modalità ed i termini rispettivamente previsti ai precedenti commi 34.1 e 34.2.</p>